

Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte

I INTRODUZIONE

i) Le Nazioni Unite hanno stabilito, tra l'altro nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), nella convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e nelle salvaguardie ECOSOC a tutela dei diritti dei condannati a morte, rigorose condizioni per l'applicazione della pena di morte. Il secondo protocollo facoltativo all'ICCPR prevede che gli Stati si impegnino ad abolire definitivamente la pena di morte. L'Unione europea, spingendosi oltre, ne patrocinava ormai l'abolizione per i suoi Stati membri e per gli altri paesi.

ii) Nella 53a e 54a sessione (in quest'ultima, in una risoluzione sostenuta da tutti i paesi dell'Unione europea), la commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha chiesto ai paesi che mantengono la pena di morte di:

- limitare progressivamente il numero dei crimini passibili di pena di morte;
- stabilire una moratoria sulle esecuzioni capitali in vista della definitiva abolizione della pena di morte.

iii) Nel vertice del Consiglio d'Europa svoltosi nell'ottobre 1997 i Capi di Governo, inclusi quelli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno chiesto l'abolizione universale della pena capitale. Inoltre, i nuovi Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad adottare una moratoria sulle esecuzioni e a ratificare il sesto protocollo della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che li vincola all'abolizione definitiva della pena di morte.

iv) Il trattato di Amsterdam sull'Unione europea del 1997 rileva che dopo la firma del sesto protocollo della CEDU la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea e non è più stata applicata in nessuno di essi.

v) In sede di Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), gli Stati partecipanti si sono impegnati, in base al documento di Copenaghen, a scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e a renderle accessibili al pubblico. L'Unione europea onora tale impegno rilasciando regolarmente dichiarazioni nel quadro della dimensione umana dell'OSCE.

vi) Gli statuti del tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e del tribunale internazionale per il Ruanda non contengono alcuna disposizione in materia di pena di morte, benché tali tribunali, entrambi appoggiati dall'UE, siano stati istituiti proprio per trattare delle violazioni massicce del diritto umanitario, incluso il genocidio.

II ASPETTI OPERATIVI

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca alla promozione della dignità umana e allo sviluppo progressivo dei diritti umani.

L'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

- adoprarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte in quanto ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri dell'Unione;

- nei paesi in cui ancora vige la pena di morte, chiedere che la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto delle norme minime enunciate in appresso.

L'Unione europea proclamerà questi obiettivi quale parte integrante della sua politica in materia di diritti umani.

L'Unione europea intensificherà la sua attività in materia di pena di morte, incluse le dichiarazioni e le iniziative, nei consessi internazionali e nei confronti di altri paesi, alla luce delle norme minime esposte qui di seguito.

L'Unione europea valuterà, caso per caso e sulla base dei criteri stabiliti, l'opportunità o meno di intraprendere passi presso altri paesi per quanto riguarda l'uso della pena di morte.

Qui di seguito sono esposti gli elementi principali in cui si articolerà l'approccio dell'Unione europea.

INIZIATIVE DI CARATTERE GENERALE

Ove appropriato, l'Unione europea solleverà la questione della pena di morte nel suo dialogo con i paesi terzi. I contatti includeranno:

- la richiesta, da parte dell'Unione europea, dell'abolizione universale della pena di morte, o almeno di una moratoria sulle esecuzioni;
- negli Stati in cui ancora vige la pena di morte, la richiesta da parte UE che la sua applicazione sia rigorosamente soggetta al rispetto delle norme minime esposte in appresso ed improntata alla massima trasparenza.

Nell'ambito di tali contatti si valuterà, tra l'altro, quanto segue :

- se il paese interessato sia dotato o meno di un sistema giudiziario aperto e funzionante in modo corretto;
- se tale paese abbia assunto impegni internazionali per la non applicazione della pena di morte, ad esempio in relazione ad organizzazioni e strumenti regionali;
- se l'ordinamento giuridico del paese e il ricorso alla pena di morte siano sottratti al controllo pubblico e internazionale e se ci siano indizi di un ricorso alla pena di morte largamente inosservante delle norme minime.

Particolare attenzione sarà rivolta all'avvio di iniziative dell'Unione europea sull'uso della pena di morte in concomitanza di momenti di incertezza nella politica seguita da un dato paese in tale materia, ad esempio quando siano imminenti la conclusione di una moratoria ufficiale o de facto, ovvero la reintroduzione per legge della pena di morte.

Particolare attenzione sarà rivolta alle relazioni e alle conclusioni delle pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Una iniziativa o dichiarazione pubblica potrebbe essere effettuata ove un paese compia passi verso l'abolizione della pena di morte.

CASI INDIVIDUALI

L'Unione europea prenderà inoltre in considerazione la possibilità di intraprendere iniziative specifiche qualora venga a conoscenza di casi individuali di condanne a morte che contravvengono alle norme minime.

La tempestività risulterà spesso essenziale in questi casi. Gli Stati membri che propongono tali iniziative dovrebbero pertanto fornire il maggior numero possibile di informazioni, attingendo a tutte le fonti disponibili. Tali informazioni dovrebbero includere brevi indicazioni sul presunto crimine, sul processo penale, sullo stato di un eventuale ricorso, sull'esatta natura della violazione delle norme minime e, se nota, sulla data prevista per l'esecuzione.

Ove si disponga di tempo sufficiente, prima di prendere qualsiasi iniziativa si dovrebbero chiedere ai Capi missione informazioni particolareggiate e consigli sul caso.

RELAZIONI SUI DIRITTI UMANI

I Capi missione dell'Unione europea dovrebbero automaticamente includere nelle loro relazioni sui diritti umani un'analisi dell'applicazione della pena di morte nonché una valutazione periodica dell'effetto e dell'impatto delle iniziative dell'Unione.

EVENTUALI RISULTATI DEGLI INTERVENTI DELL'UNIONE EUROPEA: ALTRE INIZIATIVE

L'Unione europea si prefigge, ove possibile, di persuadere i paesi terzi ad abolire la pena di morte. A tal fine l'Unione europea esorterà i paesi a prendere in considerazione l'adesione al secondo protocollo dell'ICCPR nonché ad analoghi strumenti regionali. Ove ciò non risulti possibile, l'Unione europea manterrà comunque l'obiettivo dell'abolizione e, segnatamente:

- incoraggerà gli Stati a ratificare e rispettare gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, soprattutto quelli riguardanti l'applicazione della pena di morte, inclusa l' ICCPR;
- solleverà la questione nei consessi multilaterali e si adopererà per l'adozione di una moratoria sulle esecuzioni capitali e, a tempo debito, per la sua abolizione;
- esorterà le pertinenti organizzazioni internazionali ad intraprendere appropriati passi per incoraggiare gli Stati a ratificare e rispettare le norme internazionali in materia di pena di morte;
- incoraggerà e offrirà la cooperazione bilaterale e multilaterale, tra l'altro in collaborazione con la società civile, anche in campo giuridico per istituire un sistema giudiziario corretto e imparziale per i processi penali.

III NORME MINIME

Nei paesi che insistono sul mantenimento della pena di morte, l'Unione europea reputa importante che siano rispettate le seguenti norme minime:

- i) La pena capitale può essere comminata solo per i crimini più gravi, restando inteso che la sua applicazione dovrebbe riguardare esclusivamente i crimini intenzionali che comportano conseguenze mortali o estremamente gravi. La pena di morte non dovrebbe essere applicata per punire crimini finanziari non violenti, pratiche religiose o espressioni di coscienza di carattere non violento.

- ii) La pena capitale può essere comminata solo per un crimine passibile di pena di morte alla data in cui fu commesso, restando inteso che se dopo tale data è stata stabilita per legge una pena più lieve, l'autore del crimine ne beneficia.
- iii) La pena capitale non può essere pronunciata né eseguita contro:
- le persone che al momento del crimine non avevano ancora diciotto anni;
 - le donne in gravidanza o con figli piccoli;
 - le persone diventate insane di mente.
- iv) La pena capitale può essere comminata solo quando la colpevolezza dell'imputato è dimostrata in base a prove chiare e convincenti che non lasciano spazio a spiegazioni alternative dei fatti.
- v) La pena capitale può essere applicata solo in esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente al termine di un processo che offra tutte le possibili garanzie di imparzialità del giudizio, quantomeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 14 dell'ICCPR, incluso il diritto di chiunque sia sospettato o imputato di un crimine passibile di pena di morte ad essere adeguatamente assistito da un avvocato in tutte le fasi del processo e, se del caso, a contattare un rappresentante consolare.
- vi) Chiunque sia condannato a morte gode dell'effettivo diritto a presentare ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore; dovrebbero essere intraprese iniziative volte a garantire il carattere obbligatorio di tali ricorsi.
- vii) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto, ove applicabile, di presentare un reclamo individuale nell'ambito delle procedure internazionali; la condanna a morte non sarà eseguita fintantoché il reclamo è sottoposto ad esame nell'ambito di tali procedure.
- viii) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena possono essere concesse in tutti i casi di pena capitale.
- ix) La pena capitale non può essere eseguita trasgredendo gli impegni internazionali assunti da uno Stato.
- x) Anche il tempo trascorso dalla condanna a morte può costituire un elemento di valutazione.
- xi) In caso di applicazione della pena capitale, la condanna a morte è eseguita in modo tale da infliggere la minore sofferenza possibile. Essa non può essere eseguita in pubblico né in qualsiasi altra forma degradante.
- xii) La pena di morte non dovrebbe essere applicata come atto di rivalsa politica, trasgredendo le norme minime, ad esempio per punire persone coinvolte in un colpo di Stato.